

Disposizione tecnica di funzionamento n. 2 rev. 01 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Modalità di comunicazione tra GME e operatori in condizioni di emergenza
Riferimenti normativi	Articolo 14, comma 14.2, del Regolamento

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Aggiornata al XXX

1. Premessa

L'articolo 14, comma 14.2, del Regolamento prevede che qualora si verificano i casi di cui al precedente comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, il GME comunichi agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza secondo le modalità definite nelle DTF.

2. Modalità di comunicazione tra GME e operatori in condizioni di emergenza

Nel caso di cui all'articolo 14, comma 14.1, lettera a), del Regolamento, qualora cioè il GME non sia in grado di ricevere le richieste di registrazione inviate dagli operatori a causa di disfunzioni nei sistemi di telecomunicazione, il GME stesso può posticipare il termine di chiusura della seduta, dandone comunicazione agli operatori, telefonicamente o tramite posta elettronica. Qualora le disfunzioni persistano il GME - dopo aver sentito Terna e di concerto con quest'ultima - può sospendere la seduta della PCE.

Nel caso di cui all'articolo 14, comma 14.1, lettera b), del Regolamento, qualora cioè il GME non sia in grado di comunicare agli operatori le registrazioni concluse o comunque tutte le informazioni ad esse relative, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico della PCE o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, il GME sospende la seduta, dandone comunicazione agli operatori attraverso il proprio sito internet o, eventualmente, tramite posta elettronica.